

STATUTO REGIONALE

Capitolo I

Denominazione, Sede, Durata

ARTICOLO 1

E' costituita l'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale "**A.IT.A ONLUS Regione Lazio (Associazione Italiana Afasici)**" di seguito detta Associazione. L'Associazione non ha scopi o fini di lucro, nemmeno indiretto, è democratica, aconfessionale, apartitica, rivolta alle persone affette da **afasia** e alla quale possono aderire tutte le persone che vogliono condividere e perseguire i suoi scopi. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di utilità sociale (in breve onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ARTICOLO 2

L'Associazione è collegata e fa riferimento alla "**A.IT.A Federazione (Associazioni Italiane Afasici Federazione)**".

L' **A.IT.A ONLUS Regione Lazio** ha sede in Roma, presso la Fondazione Santa Lucia, I.R.C.C.S., via Ardeatina 354, 00179.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è stata stabilita fino al 31 dicembre 2100.

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Capitolo II

Scopi

ARTICOLO 4

L'Associazione persegue scopi esclusivamente di solidarietà sociale, in favore delle persone afasiche, ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da ogni organizzazione religiosa. Ha carattere regionale e fa proprie le finalità dell'Associazione Internazionale Afasia (A.I.A.) e della A.IT.A Federazione.

L'Associazione ha come scopi lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- a) sollecitare assistenza sociale e socio-sanitaria
- b) istruzione
- c) formazione
- d) tutela dei diritti civili.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

Tali scopi sono perseguiti dall'Associazione nel rispetto del Decreto Legislativo 4/12/1997 n°460 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione al fine di perseguire tutti gli scopi sociali potrà aderire e partecipare ad altri organismi non aventi scopi di lucro.

Capitolo III

Soci

ARTICOLO 5

Adesione

Sono soci coloro che, accettando lo Statuto dell'Associazione, danno la loro adesione all'**A.IT.A ONLUS Regione Lazio**, versano la quota associativa e consegnano la domanda d'adesione.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame delle domande di adesione pervenute e potrà rifiutare l'iscrizione di nuovi soci, con decisione motivata, informando l'interessato e restituendo la eventuale quota versata.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno i seguenti diritti:

- a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti all'Assemblea Nazionale e all'Assemblea Regionale;
- b) assistere alle Assemblee di qualsiasi Sezione Regionale;
- c) avere il libero accesso alle sedi delle Sezioni Regionali e alla Sede Nazionale;
- d) rivolgersi per iscritto agli Organi della Sezione Regionale di appartenenza o a quelli Nazionali, ricevendone risposta scritta;
- e) godere dell'elettorato attivo e passivo (non godono dell'elettorato passivo i Soci che non hanno versato la quota sociale);
- f) ricevere le pubblicazioni sociali;
- g) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalle sezioni;
- h) accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e prodotto dall'Associazione, previo raccordo con i responsabili della segreteria.

I Soci hanno i seguenti doveri:

- a) osservare in ogni loro parte lo Statuto della Federazione, lo Statuto dell'Associazione e il regolamento interno;
- b) osservare le delibere e le direttive impartite dagli organi sociali della Federazione e dell'**A.IT.A ONLUS Regione Lazio**;
- c) evitare qualsiasi atto o azione, diretti o indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o materiale all'**A.IT.A ONLUS Regione Lazio**;
- d) denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui siano venuti a conoscenza che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, la Federazione, l'**A.IT.A ONLUS Regione Lazio** o i singoli Soci;
- e) collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone afasiche.

ARTICOLO 7

Quota sociale

Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare della quota sociale. L'Associazione rilascia all'interessato una ricevuta che attesti l'avvenuto versamento. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 8

Cessazione

Lo status di Socio si perde:

- a) per recesso unilaterale del socio;
- b) per morosità;
- c) per morte;
- d) per radiazione.

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono immediatamente esecutive. Entro il mese di marzo il Segretario-Tesoriere provvede ad inoltrare sollecito, come da Regolamento Interno, ai Soci iscritti alla propria sezione che non abbiano provveduto al versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso. Qualora il Socio non provveda al versamento della quota entro sei mesi dalla ricezione del sollecito, il Consiglio Direttivo dell'Associazione dichiara la decadenza del socio inadempiente. Gli effetti della dichiarazione di decadenza decorreranno dalla comunicazione della stessa al Socio inadempiente.

La qualità di Socio si perde su proposta motivata di qualsiasi altro Socio. La proposta va inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri; copia della proposta va inoltre trasmessa al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Il Consiglio Direttivo può, con decisione motivata, sospendere cautelativamente il Socio dal godimento dei diritti statutari, sino alla decisione del Collegio dei Probiviri. La decisione di sospensione del Consiglio Direttivo e la decisione del Collegio dei Probiviri vanno comunicate immediatamente all'interessato. Il Socio ha il diritto di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.

Capitolo IV

Struttura e Organi Amministrativi

ARTICOLO 9

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Probiviri
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che abbiano regolarmente corrisposto, per l'anno solare in corso, la quota associativa.

E' presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria, 2 volte l'anno, in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15gg di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale o della posta elettronica o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione. Ogni anno l'Assemblea si radunerà entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo degli associati; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15gg dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni immediatamente successivi alla convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro associato; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente. Ciascun associato ha diritto ad un voto e ad un massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea e i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 20 e 21. Tutte le sue deliberazioni dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali delle deliberazioni.

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) approvare ed eventualmente integrare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
- e) approvare il bilancio preventivo
- f) approvare il bilancio consuntivo
- g) stabilire eventuale contribuzione per l'attuazione di progetti nazionali presentati dall'A.IT.A
ONLUS Federazione
- h) può inoltre formulare ogni tipo di proposta inerente l'attività e funzionalità dell'Associazione
- i) ratificare le eventuali sostituzioni o cooptazioni in seno al Consiglio Direttivo
- j) deliberare sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo
- k) deliberare sulle modifiche allo statuto
- l) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo
- m) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

ARTICOLO 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre o cinque membri, scelti tra i soci. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 3 mesi o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti, in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15gg dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica, contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente;
- b) ratificare la designazione del Segretario-Tesoriere formulata dal Presidente;
- c) accogliere o respingere le domande di nuova adesione all'Associazione;
- d) ratificare nella prima seduta immediatamente utile, i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- e) ratificare le dimissioni del Presidente;
- f) disciplinare il funzionamento dell'Associazione, tramite regolamento interno, e la fornitura dei servizi;
- g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- h) attuare la programmazione di lavoro secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea dei Soci;
- i) coordinare l'attività dell'Associazione, dei singoli soci o gruppi di essi;
- j) autorizzare le spese ordinarie e straordinarie;
- k) autorizzare la fondazione di Sezioni legate al territorio nell'ambito della Regione e verificare le iniziative assunte dalle stesse nel corso della loro attività;
- l) stipulare contratti o convenzioni con singoli esperti, Enti, Associazioni, ecc.;
- m) assumere personale;
- n) chiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri nei casi previsti;
- o) stabilire l'ammontare della quota associativa.

ARTICOLO 12

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri componenti a maggioranza di voti e dura in carica 4 anni a decorrere dalla data della sua elezione. Il suo mandato è rinnovabile per non più di due volte consecutive, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio:

- a) sottoscrive contratti, convenzioni, ecc.
- b) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo
- c) nomina il Vicepresidente
- d) nomina il Segretario-Tesoriere anche al di fuori dell'ambito dei Soci regolarmente iscritti, nel qual caso il nominato è tenuto a richiedere l'iscrizione all'Associazione. La nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.
- e) assume in caso di necessità o di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione immediatamente successiva

In caso di assenza, impedimento o vacanza le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente cessa dalla carica:

- per dimissioni volontarie, motivate, ratificate dal Consiglio Direttivo
- per decadenza del mandato.

ARTICOLO 13

Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere viene designato dal Presidente, la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo, rimane in carica quanto il Presidente che lo ha designato e cessa dalla carica:

- per dimissioni volontarie
- per decadenza del mandato del Presidente che lo ha designato
- per decadenza dello stato di Socio.

Sono compiti del Segretario:

- a) coadiuvare il Presidente
- b) provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro dei Soci
- c) provvedere al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta del Registro di protocollo, all'inoltro e alla notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci
- d) redigere e conservare i verbali delle riunioni degli Organi Collegiali
- e) predisporre lo schema del Bilancio preventivo, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e sottoporlo all'attenzione dello stesso entro il mese di dicembre di ogni anno
- f) predisporre il Bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno
- g) provvedere alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa
- h) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 14

Collegio dei Proviriviri

Il Collegio dei Proviriviri è composto da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci regolarmente iscritti. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo ambito il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie all'interno dell'Associazione e delle sue componenti.

La decisione emessa è inappellabile e viene emessa ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ARTICOLO 15

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre elementi effettivi, eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei Soci. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso elegge al suo interno il presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi elettivi, oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

Predisporre una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

ARTICOLO 16

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per la durata massima di due mandati consecutivi, salvo quanto riportato nel Regolamento Interno.

Le sostituzioni e le cooptazioni, effettuate nel corso del quadriennio e ratificate dall'Assemblea, decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Risorse Economiche

ARTICOLO 17

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e/o contributi volontari degli associati
- b) contributi privati
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private
- d) contributi di organismi internazionali
- e) proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative o attività promosse e/o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore
- f) donazioni e lasciti testamentari
- g) rimborsi o proventi derivanti da convenzioni
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 18

Bilancio

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo.
2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 19

Regolamento Interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l'Associazione potrà predisporre appropriati regolamenti interni. Detti regolamenti verranno emanati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Dopo approvazione tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare detti regolamenti, in quanto hanno valore di Statuto.

Al fine di corrispondere con maggiore funzionalità alle esigenze degli utenti e degli associati, possono essere costituite nell'ambito del territorio regionale, previo consenso del Consiglio Direttivo Regionale, sezioni territoriali dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, a condizione che:

- in prima convocazione all'Assemblea partecipi almeno la metà più uno dei soci
- in seconda convocazione all'Assemblea partecipi almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifica statutarie e dovrà essere inviato almeno 30gg prima della data di convocazione.

2. Le modifiche si intendono approvate se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti all'Assemblea.

ARTICOLO 21

Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 22

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.